CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2452

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, AMADEO, ANDREONI, ARMANI, BALASSO, BALDI, BOTTARI, BUFFONE, CASTELLUCCI, CRISTOFORI, HELFER, LOBIANCO, MICHELI FILIPPO, PREARO, SANGALLI, SCHIAVON, SEDATI, SORGI, STELLA, TANTALO, TRAVERSA, VALEGGIANI

Presentata il 24 aprile 1970

Integrazione all'articolo 29, n. 7, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione merita particolare attenzione in quanto che, con essa si tende ad andare incontro ad un settore che ha bisogno di aiuto, comprensione e benevolenza.

Com'è noto a tutti, la diffusione delle reti di fornitura del gas-luce ed energia elettrica nei centri agricoli ha creato un problema particolarmente sentito tra la massa degli agricoltori i quali, coltivando riso e granoturco, si avvalgono per l'essiccazione di questi cereali di moderni essiccatoi funzionanti a gas ed energia elettrica.

Come appare logico, nel passato, poiché l'agricoltura non era assolutamente sviluppata, ma era basata sui sistemi tradizionali antichi, non si serviva ancora dei mezzi moderni per particolari lavorazioni, ivi compresa la essiccazione dei cereali, tra cui il riso ed il granoturco.

Ne consegue che i comuni e le imprese che hanno in appalto le imposte di consumo, non concedono, perché non è previsto dalla legge, la esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo.

Da ciò deriva l'urgenza e la necessità di modificare, con la aggiunta indicata nella presente proposta di legge, il n. 7 dell'articolo 29 del testo unico per la finanza locale in maniera che anche il settore agricolo possa godere della esenzione dall'imposta di consumo.

Diversamente verrebbe a perpetrarsi una sperequazione con gli altri due settori, quello industriale e quello artigianale, che fruiscono della esenzione.

È con questo intendimento che sottoponiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge con la quale si chiede che sia riconosciuto legislativamente che il gas-luce e l'energia elettrica usati per uso agricolo siano esentati dal pagamento dell'imposta di consumo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il n. 7 dell'articolo 29 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« 7. il gas-luce e l'energia elettrica per l'illuminazione governativa, provinciale e comunale, di aree pubbliche, come pure il gas-luce consumato nei processi di fabbricazione in stabilimenti industriali e per scopi agricoli ».